

Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **quindici** del mese di **marzo**, legalmente convocato con avviso n. **25513** del **07/03/2023** per le ore **09:00** si è riunito in L'Aquila, Sala "**Sandro Spagnoli**" dell'**Emiciclo regionale**, alle ore **10:00**, il Consiglio comunale in Sessione **straordinaria** di **prima** convocazione, sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Roberto Santangelo** e la partecipazione del **Segretario Generale dott. Lucio Luzzetti**.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:


1	BIONDI Pierluigi	Sì	18	NARDECCHIA Gloria	Sì
2	ALBANO Stefano	No	19	PADOVANI Gianni	No
3	BONTEMPO Daniela	Sì	20	PAGLIARICCIO Claudia	Sì
4	CASTELLANI Maura	Sì	21	PALUMBO Stefano	No
5	COCOCETTA Laura	Sì	22	PERSICHETTI Katia	Sì
6	D'ANGELO Daniele	No	23	PEZZOPANE Stefania	No
7	D'ANGELO Silvia	Sì	24	ROMANO Paolo	No
8	DEL BEATO Tiziana	Sì	25	ROTELLINI Lorenzo	No
9	FACCIA Luigi	Sì	26	SANTANGELO Roberto	Sì
10	FERELLA Daniele	No	27	SANTELLA Guglielmo	No
11	FLAMINI Stefano	Sì	28	SCIMIA Leonardo	Sì
12	FRULLO Fabio	Sì	29	SCIMIA Massimo	No
13	GIANNANGELI Simona	Sì	30	SERPETTI Elia	Sì
14	IANNI Maria Luisa	No	31	TOMASSONI Alessandro	No
15	IORIO Emanuela	No	32	VERINI Enrico	No
16	MACCARONE Alessandro	Sì	33	VITTORINI Livio	Sì
17	MARINELLI Gianluca	Sì		Totali	19

Partecipano alla seduta il Vice Sindaco Daniele, gli Assessori Colonna, Cucchiarella, De Santis, Giuliani, Lancia, Taranta, Tinari e Tursini. Sono presenti 19 consiglieri.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è **pubblica**.



Comune dell'Aquila



Dall'inizio della seduta:

Entra Palumbo (20)

Entra Rotellini (21)

Entra Romano (22)

Entra Tomassoni (23)

Entra Pezzopane (24)

Entra Scimia Massimo (25)

Entra Albano (26)

Entra Ferella (27)

Esce Albano (26)

Entra Verini (27)

Entra Padovani (28)

Entra Albano (29)

Esce Ferella (28)

Esce Palumbo (27)

Entra Ferella (28)

Esce Frullo (27)

Esce Giannangeli (26)

Entra Palumbo (27)

Esce Santangelo (26) e assume la presidenza il vicepresidente Ferella.

Entra Santangelo (27)

Entra Iorio (28)

Entra Giannangeli (29)

Entra Frullo (30)


Il punto n. 5 all'ordine del giorno prevede la deliberazione avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2023". Il Presidente dà per illustrata la proposta di provvedimento in questione e lo pone in votazione.

Esce Romano (29)

Esce Tomassoni (28)

Esce Rotellini (27)

Il testo della deliberazione è il seguente:



Comune dell'Aquila

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 8.4.2022, per la quale è stata altresì votata l'immediata eseguibilità, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 8.4.2022, per la quale è stata altresì votata l'immediata eseguibilità, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28.4.2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;
- con successiva deliberazione n. 98 del 29 luglio 2022 l'Assise Civica ha adottato la "Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2022/2024, ex art. 175, comma 8, d.lgs. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di cui al successivo art. 193, comma 2.";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64/2020 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU e della Tassa sui Rifiuti – TARI", successivamente modificato con delibere n. 40/2021 e n. 31/2022;


ATTESO CHE

- l'art. 151, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 13 dicembre 2022, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2023, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197/2022 ha stabilito che *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 2023."*

RICHIAMATA la Legge di bilancio per l'anno 2023 del 29 dicembre 2022 n. 197;

PRESO ATTO CHE

- con l'art. 1, comma 639, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), recante *"Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata *"... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ..."*;
- con l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), la IUC di cui all'articolo 1, c. 639, della legge n. 147/2013 è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative



Comune dell'Aquila

alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e che, secondo il dettato del medesimo comma, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;


- l'art. 1, c. 780, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. n. 23/2011; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge”.

DATO ATTO CHE

- dell'art. 1, c. 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, con contestuale eliminazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il medesimo comma 738 ha disciplinato la nuova IMU, a partire dal 1° gennaio 2020, sulla base dei commi dal 739 al 783 dello stesso art. 1 della Legge n. 160/2019;
- l'art. 1, c. 739, della medesima legge stabilisce che “L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale,”;
- tale disegno si completa con la previsione del **comma 780**, laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina della nuova IMU prevista dalla Legge n. 160/2019, nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla Legge n. 147/2013;
- di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal soggetto passivo così come disciplinato dall'art. 1, c. 743, della Legge n. 160/2019;

OSSERVATO AL RIGUARDO CHE

- l'art. 1, c. 740, della medesima legge stabilisce che “Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”;
- l'art. 1, c. 741, della stessa legge stabilisce quali siano le fattispecie imponibili della nuova IMU e cioè in generale gli immobili come i fabbricati, l'abitazione principale, l'area edificabile ed il terreno agricolo, oltre a specificare cosa si intenda per ogni fattispecie;
- il successivo **comma 742** definisce che “Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.”;
- il susseguente **comma 743** definisce invece che “I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di




Comune dell'Aquila

un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni."

- i **commi dal 745 al 747** stabiliscono invece quale sia la base imponibile della nuova IMU, definendone dettagliatamente, per ogni fattispecie imponibile, la sua individuazione;

OSSERVATO INOLTRE CHE

- ai sensi dell'art. 1, **comma 748**, della medesima legge "l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- in base a quanto previsto dall'art. 1, **c. 749**, della Legge n. 160/2019, "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977;
- ai sensi dell'art. 1, **c. 750**, della medesima legge "l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D. L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- ai sensi dell'art. 1, **c. 751**, della medesima legge "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.";
- il comma 5-bis del citato D. L. n. 102 del 2013, ha stabilito l'obbligo, a pena di decadenza dal beneficio di cui all'art. 1 comma 751 della L. 160/2019, di presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, approvato con il D.M. 30 ottobre 2012, il quale prevede che la presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati;
- ai sensi dell'art. 1, **c. 752**, della medesima legge "l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ai sensi dell'art. 1, **c. 753**, della stessa legge, "per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, **c. 744**, della stessa legge prevede che "E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.";



Comune dell'Aquila

- ai sensi dell'art. 1, **c. 754**, della medesima legge “per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi dal 750 al 753 l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento”;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- in base a quanto disposto dall'art. 1, **c. 758** della L. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b)
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- sulla base di quanto statuito dal successivo **comma 759**, sono esenti, per tutto il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- secondo quanto stabilito dall'art. 1, **c. 760**, della Legge n. 160/2019, “Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.”;
- il successivo **comma 761** prevede che “L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si




Comune dell'Aquila

computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.";

- il susseguente **comma 762** stabilisce che *"In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. . . . Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.*";
- a seguire il **comma 763** statuisce che *"Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. "*;
- il successivo **comma 765** prevede che *"Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate"*;
- il **comma 767** stabilisce che *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente."*;
- il **comma 768** stabilisce che *"Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.*";

CONSIDERATO INFINE CHE

- l'art. 1, **c. 769**, della Legge n. 160/2019 statuisce che *"i soggetti passivi della nuova IMU, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di*



Comune dell'Aquila

cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012.....”;

- il susseguente **comma 770** stabilisce che *“Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014.....”;*
- il **comma 776** stabilisce che *” Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;*

RICHIAMATI INOLTRE


- l'art. 1, **c. 756**, della Legge n. 160/2019, successivamente modificato con l'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022, il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.”*
- il successivo comma 757 dell'art. 1 della medesima Legge di Bilancio 2020, anch'esso modificato dall'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022, che a sua volta sancisce *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*

CONSIDERATO IN MERITO CHE

- ad oggi il suddetto decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiamato dal comma n. 757, non è stato ancora emanato, e che pertanto sulla scorta di quanto precisato dal MEF nella Risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020 fino all'adozione del suddetto decreto la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU da parte dei Comuni deve avvenire mediante semplice inserimento come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dal D.M. 20 luglio 2021;
- si ritiene pertanto di poter confermare le aliquote determinate per l'anno 2022 con delibera di Consiglio Comunale n. 34/2022;

RIPORTATO CHE

- con deliberazione n. 40/2021 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il regolamento IMU e TARI;
- con deliberazione n. 34/2022 la stessa Assise Civica ha inoltre proceduto ad approvare le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'esercizio 2022 come di seguito riportate:



Comune dell'Aquila

- **0,60 per cento** per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- **0,10 per cento** per i fabbricati rurali a uso strumentale;
- **0,10 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita concessi in locazione, anche temporaneamente, e che non siano più **contabilizzati**, secondo il principio OIC 13, e pertanto allocati alla voce "rimanenze" del bilancio civilistico;
- **1,01 per cento** per i terreni agricoli;
- **1,01 per cento** per gli **immobili** ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**;
- **1,01 per cento** per gli immobili diversi dall'abitazione principale, diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, diversi dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, diversi dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (**tutte le restanti tipologie di immobili, ivi includendo le aree edificabili**);
- Di riconfermare, anche per l'annualità 2022, l'importo di € 200 quale detrazione di imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, spettante alle sole unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- Di dare atto che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977;
- il Consiglio Comunale, con precedente deliberazione, ha approvato le modifiche al Regolamento IMU e TARI precedentemente adottato con deliberazione n. 64/2020 e successivamente modificato con delibere n. 40/2021 e n. 31/2022;

EVIDENZIATO CHE


- in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che le relative deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fermo restando che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RITENUTO, per le ragioni che precedono, di provvedere alla conferma delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), così come approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2022, anche per l'annualità 2023, in quanto compatibili con le norme legislative e regolamentari in vigore;

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.



Comune dell'Aquila

VISTO

- il D.P.R. n. 601/1973, n. 616/1977;
- le Leggi n. 810/1929, n. 984/1977, n. 431/1998, n. 388/2000, n. 296/2006, n. 77/2009, n. 214/2011, n. 27/2012, n. 44/2012, n. 147/2013, n. 68/2014, n. 160/2019, n. 159 en. 178/2020 del 2020, n.197/2022;
- i D. Lgs. n. 504/1992, n. 241/1997, n. 446/1997, n. 267/2000, n. 99/2004, n. 206/2005 e n. 23/2011;
- i D.L. n. 557/1993, n. 39/2009, n. 201/2011, n. 1/2012, n. 16/2012, n. 16/2014 e n. 18, n. 33, n. 34, n. 104, n. 125, n. 137, n. 149, n. 154, n. 157 del 2020 e n. 4/2022;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 64/2020, n. 40/2021, n. 31, n. 34, n. 37, n. 38, n. 98 del 2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale recante le modifiche al Regolamento IMU e TARI;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 256 del 2022;

DELIBERA


Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- Di confermare anche per l'Esercizio Finanziario **2023** le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU, così come approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2022, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni in materia, in quanto compatibili con le disposizioni di cui sopra, come di seguito riportate:
 - **0,60 per cento** per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
 - **0,10 per cento** per i fabbricati rurali a uso strumentale;
 - **0,10 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita concessi in locazione, anche temporaneamente, e che non siano più **contabilizzati**, secondo il principio OIC 13, e pertanto allocati alla voce “*rimanenze*” del bilancio civilistico;
 - **1,01 per cento** per i terreni agricoli;
 - **1,01 per cento** per gli **immobili** ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**;
 - **1,01 per cento** per gli immobili diversi dall'abitazione principale, diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, diversi dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, diversi dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (**tutte le restanti tipologie di immobili, ivi includendo le aree edificabili**);
- Di riconfermare, anche per l'annualità 2023, l'importo di € 200,00 quale detrazione di imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, spettante alle sole unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- Di dare atto che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977;



Comune dell'Aquila

- Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006;
- Di dare atto che sulla scorta di quanto precisato dal MEF nella Risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020 fino all'adozione dell'apposito decreto la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU da parte dei Comuni deve avvenire mediante semplice inserimento come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dal D.M. 20 luglio 2021;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre del corrente esercizio, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- Di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale per quanto di rispettiva competenza.



Comune dell'Aquila

La deliberazione è approvata con il seguente esito, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti e votanti: 27
- Voti favorevoli: 18 (Biondi, Bontempo, Castellani, Cococetta, D'Angelo Silvia, Del Beato, Faccia, Ferella, Flamini, Frullo, Maccarone, Marinelli, Nardecchia, Pagliariccio, Persichetti, Santangelo, Scimia Leonardo, Vittorini).
- Astensioni: 9 (Albano, Giannangeli, Iorio, Padovani, Palumbo, Pezzopane, Scimia Massimo, Serpetti, Verini).

La trascrizione degli interventi in Aula è allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Del che è verbale.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
10/02/2023

FIRMA
Tiziano Amorosi

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
10/02/2023

FIRMA
Claudio Cerasoli



CONSIGLIO COMUNALE

IN SEDUTA ORDINARIA di I CONVOCAZIONE

Mercoledì 15 marzo 2023 – ore 09:00

Sala “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo

ORDINE DEL GIORNO

PUNTO N. 5 – “Imposta Municipale Propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2023”

INTEVRETO DEL PRESIDENTE ROBERTO SANTANGELO

Siete d'accordo se la diamo per illustrata questa proposta sull'IMU? Allora colleghi la diamo per illustrato, prego il Segretario di porla in votazione, grazie

Punto n. 5 all’ordine del giorno: con 18 voti favorevoli e 9 astenuti la delibera è approvata.



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente da :
LUZZETTI LUCIO
Certificato emesso da : InfoCamere
Valido da: 17-02-2021 10:30:23 a: 17-02-2024 02:00:00

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente da :
Roberto Santangelo
Certificato emesso da : ArubaPEC
Valido da: 27-02-2023 18:09:06 a: 27-02-2026 18:09:06